



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	12.03.2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Prima adozione
REV.01	30.01.2019	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 02	30.01.2020	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 03	31.03.2021	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 04	30.04.2022	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 05	12.09.2023	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 06	31.01.2024	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 07	31.01.2025	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 08	31.01.2026	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento

Sommario

PREMESSA.....	4
1. QUADRO NORMATIVO	5
1.1. Ambito soggettivo di applicazione.....	5
1.2. Sanzioni.....	6
2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ	7
2.1. Analisi del contesto esterno	7
2.2. Governance e struttura organizzativa della Società.....	11
2.3. Struttura del Piano di Prevenzione della Corruzione della Società	12
2.4. Rapporti con il Codice Etico	13
2.5. Destinatari	13
2.6. Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.....	13
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	16
4.1. La definizione di corruzione.....	16
4.2. Fattispecie di reato rilevanti nella Società.....	18
4.3. Attività a rischio	19
5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	23
5.1. Misure generali.....	23
5.2. Procedure specifiche	24
5.3. Sistemi di controllo	25
5.4. Inconferibilità e Incompatibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente.....	25
5.5. Il divieto di pantouflage: l'incompatibilità successiva	28
5.6. Il conflitto di interessi in materia di contratti pubblici	30
5.7. Misure di rotazione.....	31
5.8. Selezione del personale	32
6. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....	32
6.1. La normativa di riferimento: il D.Lgs. n.33/13.....	32
6.2. Ruoli e responsabilità	34
6.3. Termini e periodi di durata della pubblicazione	34
6.4. Attestazione OIV.....	36
6.5. Accesso civico	36
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE	37
8. L'ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING.....	38
9. SANZIONI DISCIPLINARI.....	39

PREMESSA

PROVANA CALORE S.r.l. - (di seguito anche "**PROVANA CALORE**" o "**la Società**") con il presente Piano adotta, in connessione al Codice Etico e comportamentale approvato dall'A.U. in data 30-4-24, un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti di "*maladministration*" e dei connessi illeciti penali.

La società è controllata per il 100% dal comune di LEINI a seguito della fusione per incorporazione della società controllante Provana S.p.A. in Liquidazione avvenuta nel mese di ottobre 2021, che era a sua volta detenuta per il 91,6% dal Comune di Leini, il quale costituisce pertanto l'Amministrazione Pubblica Controllante.

Ai fini della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza, alla luce di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. m)¹ del D.Lgs. 175/2016, e in virtù di quanto specificato dall'art.2-bis del D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017), PROVANA CALORE è tenuta a conformarsi alla disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria struttura e attività.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) è finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

Il presente documento è aggiornato alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione 2025-2027 adottato con Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026.

ACRONIMI E DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
Anticorruzione	Legge 190/2012
Trasparenza	D.Lgs. 33/2013
Codice Privacy	D.Lgs. 101/2018
Organo Amministrativo	Amministratore Unico
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
PTPCT, Piano	Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Soggetti privati	Soggetti differenti dalla Pubblica Amministrazione
PA	Pubblica Amministrazione

¹ L'art. 2, co.1, lett. m), del richiamato D.Lgs. n. 175/del 2016 definisce come "società a controllo pubblico": "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)"

1. QUADRO NORMATIVO

La Legge 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 costituiscono la disciplina di base di un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adottino, su proposta dello stesso responsabile, delle specifiche misure di prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

1.1. Ambito soggettivo di applicazione

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- Alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del D.Lgs. 175/2016².
- Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo distingue ulteriormente tra:

- Società in partecipazione pubblica.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co.2 D.Lgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co.3 D.Lgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

² L'art. 2 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: 'la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

I primi sono a tutti gli effetti assimilati alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza (sebbene con l'inciso "in quanto compatibile"); i secondi, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

In particolare, gli enti "controllati" saranno tenuti alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico documento per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità ("in quanto compatibile") delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si devono distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente sono esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

1.2. Sanzioni

L'ANAC, ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 19, comma 5, lett. b), può irrogare una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso di mancata adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del D.Lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione (come previsto dall'art.47 del medesimo D.Lgs. 33/2013) e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016, al quale occorrerà altresì aggiungere il riferimento a quanto indicato dalla Legge 09/01/2019 n° 3 cosiddetta "Anticorruzione".

2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ

Il PIANO, per raggiungere un adeguato livello di efficacia, deve fondarsi su un'accurata analisi dello specifico contesto esterno e interno.

2.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la Società si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

A partire dal 2020 l'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, con le relative misure poste in essere per contrastarla, hanno determinato una forte ricaduta sulla produzione generando una recessione paragonabile alla crisi finanziaria del 2007-2008.

In questo contesto forti misure di sostegno alle attività produttive ed alle famiglie hanno attenuato gli effetti (decreti Covid), hanno consentito una ripresa della crescita (PNRR), ma, seppure le imprese si siano adattate con approcci più flessibili verso le tecnologie digitali ed il ricorso al lavoro agile, il subentrare della crisi Ucraina con il relativo esplodere del fenomeno dell'inflazione ha contribuito all'impoverimento della popolazione e ad una persistente crisi della piccola impresa dovuta a aumento dei prezzi delle materie prime e a carenza di liquidità. Di tale situazione potrebbero approfittarne le organizzazioni malavitose sempre più orientate ad una metamorfosi evolutiva con mire sia nel sistema imprenditoriale che pubblico.

Ciò posto, l'obiettivo della trasparenza, come indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve essere prioritario per il Paese, specie in questa fase importante di realizzazione dei progetti del PNRR, e risulta essere l'elemento chiave, coniugato all'efficienza della pubblica amministrazione per far sì che la ripresa dell'Italia sia duratura e non si fermi al 2026.

Interessanti sono alcune considerazioni tratte dalla Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per l'anno 2021 presentata dal Ministro dell'Interno Lamorgese al Parlamento il 20 settembre 2022 - Criminalità organizzata di tipo mafioso. Esiti e risultati dell'azione di contrasto a livello nazionale.

Gli studi e le analisi elaborate negli ultimi dodici mesi sottolineano come la crisi generata dalla pandemia avrà l'effetto di accelerare cambiamenti economici e sociali che nell'era "pre-COVID" erano ancora in uno stato embrionale. È in questa transizione che le mafie potrebbero inserirsi per rafforzare la sfera dei traffici illeciti "tradizionali" ed estendere i tentativi di infiltrazione nell'economia legale e nella gestione della cosa pubblica. Al di là delle differenze esistenti tra le diverse consorterie, la criminalità organizzata ha dimostrato in questi anni di

perseguire due obiettivi: mantenere la presa sulle aree di radicamento storico, attraverso il controllo del territorio e l'assoggettamento delle attività economiche; infiltrarsi, al di fuori delle regioni di origine, nel tessuto economico-finanziario, attraverso gli strumenti dell'usura e dell'estorsione ovvero quelli più tipici del white collar crime, quali l'ingerenza negli appalti e, più in generale, nelle sovvenzioni pubbliche ed europee. In entrambi i casi, le mafie fanno ricorso a "sistemi" più evoluti rispetto ai metodi violenti "tradizionali" che vengono lasciati alle forme di criminalità di più basso rango. I modus operandi praticati dalla delinquenza organizzata fanno sempre più frequentemente appello alle intimidazioni e alla corruzione.

È in questo contesto che assume un ruolo fondamentale il cosiddetto "capitale relazionale" che le organizzazioni criminali si sono "costruite" nel tempo, stringendo rapporti con "l'area grigia" dei soggetti compiacenti appartenenti al mondo della finanza e dell'imprenditoria. A tali fattori si associa un'ingente disponibilità economica proveniente dai traffici illeciti, primo tra tutti quello degli stupefacenti, che le organizzazioni mirano a immettere nel circuito dell'economia legale attraverso tecniche di riciclaggio sempre più raffinate. È facendo leva su queste caratteristiche che i sodalizi criminali hanno sviluppato una capacità di adeguamento alle trasformazioni geo-politiche, economiche e finanziarie, succedutesi negli ultimi decenni.

Le analisi investigative più recenti concordano nel ritenere che con la diffusione della pandemia, le mafie, grazie proprio a questa "forza" adattiva, hanno accelerato i tentativi di penetrazione nel tessuto sociale economico. L'attività info-investigativa ha evidenziato, infatti, come l'infiltrazione sia preordinata a sfruttare le fragilità generate dalla crisi economica. Le manifestazioni di questa strategia puntano a creare una sorta di "welfare parallelo" nell'intento di costruire un nuovo consenso sociale e ad insinuarsi nel mondo produttivo sfruttando, attraverso i meccanismi dell'usura, le situazioni di difficoltà in cui versano imprenditori e commercianti a causa della mancanza di liquidità. La tendenza all'inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale ed al condizionamento dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni locali caratterizza tutte le maggiori organizzazioni malavitose e coinvolge la gran parte dei settori, spaziando da quelli più strettamente connessi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come l'ambientale e l'energetico, a quello delle costruzioni, all'agroalimentare, a quelli della ristorazione e della ricezione turistica, della sanità, della logistica, dei trasporti, dei giochi e delle scommesse ed in generale di tutti i comparti di rilevanza strategica. Nello svolgimento di tali attività, come in quella di predazione dei fondi nazionali e comunitari, si è ancora una volta rivelato prezioso l'apporto specialistico fornito dai consulenti esperti. Continuano ad essere oggetto dell'infiltrazione criminale strutture sanitarie pubbliche, sia perché "collettrici" delle risorse economiche destinate al servizio sanitario nazionale, sia in quanto potenziali canali di moltiplicazione di quel consenso sociale e politico che talvolta determina il controllo delle amministrazioni locali. Negli appalti del settore, sono stati rilevati episodi di affidamento di servizi e forniture a soggetti legati alle consorterie, anche conseguenti a condotte estorsive e/o corruttive.

In generale, si sottolinea la progressiva sofisticazione dei modus operandi delle compagini criminali, tanto al fine di riciclare i proventi illeciti mediante articolati schemi di evasione ed elusione fiscale e l'impiego di evoluti

strumenti di tecno-finanza, quanto per sfruttare asimmetrie normative antimafia tipiche di realtà estere, dove indirizzare parte delle attività illecite. Nel 2021, l'azione investigativa ha consentito alle Forze di polizia di concludere numerose operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui 157 particolarmente rilevanti, con l'arresto di 1.773 persone.

Altrettanto interessanti sono alcune riflessioni tratte dalla Relazione Dia II semestre 2022.

Nel contesto piemontese, per quanto concerne la criminalità organizzata di tipo mafioso, benché presente in tutte le sue forme, la 'ndrangheta risulta quella più incisiva, come più volte documentato da numerose sentenze, molte delle quali già passate in giudicato.

In tal senso, il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, Francesco Enrico SALUZZO, nel discorso d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, ha evidenziato: "È costante l'azione della DDA della Procura della Repubblica di Torino nei confronti degli insediamenti mafiosi della 'ndrangheta presente in tutte le provincie del nostro Distretto". Le attività investigative eseguite negli ultimi anni mostrano come la 'ndrangheta, nei territori del distretto piemontese, tenda ad agire sottotraccia, preferendo l'infiltrazione silente ad azioni violente. Recente conferma circa la penetrazione del tessuto socio-economico da parte delle organizzazioni calabresi perviene dagli esiti dell'operazione "Platinum - Dia" del maggio 2021, con l'esecuzione di 33 misure restrittive.

L'ndrangheta, nei territori del distretto, esprima "locali" e "ndrine distaccate" strettamente collegati alla Calabria ma dotati di autonomia operativa.

Pur seriamente colpita con numerosi arresti e condanne, la criminalità calabrese continua a mantenere significativo il proprio potere, dimostrando grande dinamismo e assoluta capacità di rigenerarsi permettendo così l'affermazione di leader di nuova generazione. Gli ambiti criminali in cui opera la 'ndrangheta in Piemonte e in Valle d'Aosta afferiscono al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni e all'usura, nonché alle truffe. Si inserisce inoltre nei settori finanziari leciti allo scopo di effettuare operazioni di riciclaggio di capitali illecitamente acquisiti e nel campo dell'edilizia sia pubblica, sia privata, con particolare interesse alla partecipazione nell'appalto di grandi opere.

Tutte le indagini eseguite nei confronti di formazioni 'ndranghetiste operanti in Piemonte e nella vicina Valle d'Aosta hanno evidenziato il coinvolgimento di rappresentanti politici, accertando come i candidati alle competizioni elettorali, consci del potere acquisito da soggetti affiliati o contigui ai sodalizi mafiosi nei confronti di parte della popolazione (specialmente se corregionali), cerchino apertamente il loro appoggio per il risultato elettivo. È stata spesso osservata anche la commistione tra esponenti della criminalità calabrese e rappresentanti dell'imprenditoria locale.

Per quanto più specificamente interessa il settore degli appalti pubblici, i tentativi di infiltrazione delle mafie nel settore degli appalti e dei lavori pubblici richiedono un'efficace azione di prevenzione, finalizzata a rilevare per tempo ogni eventuale anomalia nell'ambito delle relative procedure di affidamento.

La documentazione prefettizia antimafia rappresenta la massima anticipazione della soglia di prevenzione amministrativa in materia e tende ad impedire a monte l'accesso alla contrattazione pubblica a quelle imprese la cui attività possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

Le mafie si presentano oggi sulla scena imprenditoriale come organizzazioni dinamiche, capaci di proporsi inizialmente in modo attrattivo verso soggetti senza scrupoli, salvo poi esercitare subdole forme estorsive finalizzate a depredare l'intero asset aziendale.

Se da un lato la pubblica amministrazione è protagonista del mercato degli appalti pubblici, dall'altro le mafie moderne sono assimilabili a veri e propri trust societari capaci di "mettere a disposizione dell'economia (...) il proprio capitale di relazione con i poteri, la riserva di violenza e non ultimo il capitale di ricchezze illecitamente accumulate.

L'esperienza investigativa maturata negli anni ha evidenziato che le imprese mafiose tenterebbero l'inquinamento delle procedure di gare pubbliche già dalla fase di stesura del bando mediante varie forme di connivenza con funzionari pubblici. Le tecniche di penetrazione economica possono concretizzarsi già nella fase di programmazione e di progettazione delle opere pubbliche mediante una mirata azione corruttiva dei funzionari della stazione appaltante e dei tecnici/professionisti incaricati. Peraltro l'impresa che si aggiudica l'appalto spesso realizza il progetto esecutivo confidando sin da subito sulle varianti da adottare in corso d'opera e sul conseguente accrescimento dei ricavi.

Laddove non risulti possibile fruire di compiacenze che favoriscano l'inserimento nella fase prodromica, i gruppi criminali sono soliti attivare forme di pressione estorsiva nei confronti delle aziende affidatarie dell'appalto, costringendole alla cessione dei servizi connessi ad aziende affiliate. Non mancano infine episodi in cui i diversi sodalizi mafiosi avrebbero stretto accordi volti ad attuare una rotazione di fatto nell'affidamento degli appalti pubblici tra le imprese affiliate, ottenute con offerte pilotate al maggior ribasso.

L'entità dell'inquinamento mafioso non appare quindi agevolmente e facilmente quantificabile in ragione del mutevole modus operandi in relazione ai tempi, ai luoghi e agli attori coinvolti, tanto che la casistica sopra citata costituisce un mero esempio delle molteplici metodologie d'infiltrazione degli appalti pubblici riscontrati.

.....

Non si può ad ogni buon conto dimenticare che il Rapporto Transparency International sulla corruzione nel mondo, che viene pubblicato ogni anno alla fine di gennaio, indica per l'Italia un netto miglioramento per gli ultimi anni. Nel 2014, alla nascita di ANAC, l'Italia era in posizione 69 nella graduatoria dei Paesi secondo il livello di corruzione percepita. L'ultima rilevazione (quella del 2024, resa pubblica nel 2025) vede invece l'Italia alla 52° posizione.

2.2. Governance e struttura organizzativa della Società

PROVANA CALORE S.r.l. è interamente detenuta dal Comune di Leinì che costituisce quindi l'Amministrazione Pubblica Controllante. La società è stata costituita il 21 giugno 2001 per la costruzione e gestione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa.

Tale attività si espleta attraverso la produzione e distribuzione del calore all'utenza del Comune di Leinì mediante propria centrale di produzione e propria rete di teleriscaldamento, che assicura sia il riscaldamento degli ambienti, sia il fabbisogno di acqua calda sanitaria.

La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ed in particolare la produzione e distribuzione di calore ad uso domestico e non mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e gestione delle reti di teleriscaldamento.

La società potrà svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale, sia in via diretta che indiretta, a favore di soggetti pubblici come privati, in regime di concessione come di appalto o di affidamento diretto in applicazione delle vigenti norme in materia di servizi pubblici locali e di conduzione dei connessi impianti, reti, infrastrutture e dotazioni patrimoniali, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dall'ordinamento vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere ulteriori attività come specificate nell'oggetto sociale dello statuto sociale vigente.

Inoltre la Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto; potrà utilizzare contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente statuto.

La società è dotata di una propria personalità giuridica, di autonomia statutaria e di autonomia imprenditoriale.

Alla luce di quanto sopra, **la Società rientra tra i destinatari del P.N.A., nei limiti di quanto previsto per enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate, ed in quanto tale è tenuta a porre in essere i relativi adempimenti, come sopra descritti.**

Gli organi di PROVANA CALORE S.r.l. sono: l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico ed il Revisore Unico.

Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o il socio sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Organo Amministrativo (Amministratore Unico)

L'organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i limiti apposti in sede di nomina. Resta comunque subordinato alla preventiva approvazione dei soci, che potranno deliberare con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, il compimento dei seguenti atti:

- acquisizione ed alienazione di beni immobili anche a mezzo leasing;
- prestazione di fidejussioni e garanzie bancarie al di fuori di quelle previste per contratti, forniture e/o appalti;
- acquisizioni di partecipazioni in altre società.

2.3. Struttura del Piano di Prevenzione della Corruzione della Società

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Società sta perseguendo. Esso è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Società, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l'indicazione delle aree di rischio;
- l'individuazione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la definizione delle modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione;
- l'individuazione delle modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l'accesso civico degli utenti anche alla luce delle novità in materia di accesso civico generalizzato.

2.4. Rapporti con il Codice Etico

In una logica di coordinamento, PROVANA CALORE raccorda le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento, al CODICE ETICO.

Resta salvo il fatto che la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

I due documenti condividono, tuttavia, i principi fondanti, nonché i protocolli e le procedure direttamente rivolte alla prevenzione di comportamenti corruttivi o a questi strumentali.

2.5. Destinatari

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche "**Destinatari**"):

- l'organo amministrativo (Amministratore Unico);
- il personale dipendente della Società.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano. A tal fine, attraverso la sottoscrizione di apposita clausola al momento del conferimento dell'incarico, i suddetti soggetti dichiarano di prendere atto di quanto contenuto nel presente documento.

2.6. Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi:

- I. di un evento significativo che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti,
- II. di un mutamento strutturale della società,
- III. di una rilevante modifica normativa.

A tali fattispecie si aggiunge anche l'aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. 190/2012, che stabilisce che al 31 gennaio (salvo proroghe) di ogni anno l'organo amministrativo approvi l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dall'organo amministrativo su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT).

Si precisa inoltre che il verificarsi di un evento di "maladministration", ovvero una segnalazione al RPCT o all'Autorità, costituisce un evento significativo che, in quanto tale, comporterà necessariamente una rivalutazione sia dei presidi di controllo presenti in società sia del Piano stesso al fine di individuare un rafforzamento delle misure in atto in società.

Ne consegue che il RPCT è tenuto ad un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate.

Il Piano (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, ai dipendenti e ai collaboratori.

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT. Quest'ultimo pubblicherà sul sito web della Società, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo eventuali deroghe e/o proroghe concesse dall'ANAC - per l'anno 2025 al 31 gennaio 2026), una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto dall'ANAC.

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui - in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel caso della Società PROVANA CALORE S.r.l., per *organo di indirizzo politico* si intende l'Amministratore Unico.

Le informazioni relative alla nomina devono essere comunicate all'ANAC.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- *indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;*
- *non esclusività della funzione* (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- *imparzialità di giudizio;*
- *professionalità e onorabilità del soggetto designato.*

Al riguardo la Determinazione ANAC 1134/2017 precisa che *"nelle sole ipotesi in cui i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali.....il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione"*.

Si richiama che:

- PROVANA CALORE risulta avere un organico di 5 dipendenti senza alcun ruolo dirigenziale e quindi priva di un soggetto idoneo alla carica di RPCT;
- l'attuale RPCT, avv. Giulio Calosso, è in carica dal 21/07/2023;
- il Responsabile della trasparenza è l'avv. Giulio Calosso, in modo da garantire il coordinamento delle attività svolte dal medesimo soggetto, così come previsto dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017).

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza spettano i seguenti compiti:

- Proporre l'aggiornamento del PTPCT.
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione.

- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre, salvo proroghe – per l'anno 2025 al 31 gennaio 2026) una relazione sull'attività svolta secondo lo "schema" che di in anno in anno viene proposto dall'ANAC. Tale relazione dovrà essere presentata all'Amministratore Unico e pubblicata sul sito web della società (pagina "società trasparente" - sezione Altri Contenuti - Anticorruzione)
- Garantire la pubblicazione sul sito web della società dei dati della Società richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
- Verificare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza e prevedere una linea di reportistica verso l'Amministratore Unico o flusso informativo/audizione di RPCT durante riunioni periodiche con l'Amministratore Unico.

Il RPCT incorre in **responsabilità**, fermo restando le norme anticorruzione:

- in caso di commissione, all'interno dell'azienda, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012).

Gli eventuali **Referenti per la prevenzione della corruzione** sono designati dal Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- definire specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

4.1. La definizione di corruzione

A partire dalla legge n. 190 del 2012, il quadro giuridico ed istituzionale in materia di prevenzione e contrasto amministrativo alla corruzione è mutato sensibilmente, attraverso la definizione di un complessivo sistema di politiche e misure volte a prevenire l'insorgere di fenomeni di corruzione: lo stesso concetto di corruzione amministrativa si affranca dalla tradizionale impostazione penalistica e si rivolge a definire un insieme più ampio di fenomeni di malcostume e *"maladministration"*.

Il che suggerisce di approfondire il tema della definizione della corruzione che ha ovviamente concreti riflessi pratici.

Negli ultimi decenni si è osservato un interesse crescente – sia in ambito accademico che nell'agenda pubblica – nei confronti dei fenomeni di corruzione, individuati come uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico, politico, sociale, nonché elemento in grado di accentuare le disuguaglianze e di distorcere l'attuazione delle politiche pubbliche. Si è tuttavia riscontrata una difficoltà di fondo nell'individuare una definizione generalmente condivisa di corruzione, in grado di cogliere la natura multidimensionale del fenomeno, che per sua natura tende ad assumere una valenza normativa, in quanto si collega con i mutevoli assetti regolativi e sistemi di valori prevalenti in società diverse.

Esiste comunque un minimo comun denominatore nelle definizioni di corruzione consolidate nella letteratura, ossia l'idea che essa sia una *"pratica sociale"* che ha caratteristiche specifiche e si traduce in un insieme di condotte realizzate entro un particolare contesto relazionale. La pluralità di parametri utilizzabili per delimitare la potenziale applicabilità dei diversi concetti di corruzione rispecchia la varietà di approcci analitici e paradigmi di analisi affermatasi nella ricerca scientifica.

In termini più generali, la corruzione può essere individuata come quella condotta individuale che comporta *"una deviazione da certi standard di comportamento"* (Scott 1972), ovvero come qualsiasi forma di *"abuso di potere pubblico al fine di conseguire benefici personali"* (Lambsdorff 2007; vedi anche Civit 2013). A seconda dei criteri impiegati per individuare quegli standard si avranno dunque definizioni diverse, applicabili a un insieme differenziato di condotte individuali.

Spesso nella ricerca empirica si è adottato il criterio legale-formale per qualificare la corruzione, definita come *"la condotta che devia dai doveri formali di un ruolo pubblico a causa di guadagni orientati privatamente (personali, familiari, di una cerchia ristretta), pecuniari o di status; o che viola le regole contro l'esercizio di certi tipi di influenza a fini privati"* (Nye 1967). Un simile approccio tuttavia sconta nell'analisi comparata la varietà di fattispecie criminali adottate – basti pensare all'essenza di una definizione penale comune anche tra gli Stati membri dell'UE (Commissione Europea 2014). Anche il concetto di interesse pubblico è stato invocato nel qualificare come corruzione quelle azioni che *"violano la responsabilità verso almeno un sistema di ordine pubblico o civile. (...) Le violazioni dell'interesse comune per ottenere vantaggi speciali sono corruzione"* (Rogow e Lasswell 1963). Il giudizio dell'opinione pubblica può diventare un ulteriore criterio utilizzabile per

definire quei modelli di condotta qualificabili come corrotti, e che in quanto tali – qualora svelati – trovano nello scandalo conseguente sia il segnale rivelatore che una forma di sanzione (Leys 1970).

L'adozione di ognuno dei criteri sopra elencati presenta vantaggi e controindicazioni (Vannucci 2012), ma si fonda su un medesimo presupposto: l'idea che ogni sistema politico delimiti con norme, valori, procedure, la linea di confine che separa l'operare del potere interno – dato dal controllo degli atti dell'autorità politica legale – dal potere esterno – in particolare quello dato dal controllo delle risorse prodotte dal mercato – e dunque isola “i comandi dell'autorità dalle esigenze private” (Pizzorno 1992). E corruzione quell'insieme di attività che tende a oltrepassare o alterare – in modo occulto e dunque irresponsabile – tale linea, attraverso una “privatizzazione” di fatto di risorse derivanti dal controllo di un potere pubblico, che sono poste sul mercato come merce di scambio o utilizzate impropriamente a fini privati.

Questa prospettiva permette di cogliere una caratteristica che accomuna i diversi fenomeni di corruzione, pur nella varietà delle loro manifestazioni empiriche. L'esercizio del potere pubblico negli Stati moderni si fonda su un meccanismo di delega che, nei paesi liberal-democratici, richiama il rispetto di regole, valori e procedure improntate ai principi dell'universalismo etico, e si traducono nell'applicazione imparziale delle regole dello stato di diritto (Mungiu-Pippidi 2015). E dunque possibile ricondurre la corruzione a “un abuso a fini privati di un potere delegato”, secondo l'ampia definizione offerta da *Transparency International*, inquadrandone le corrispondenti attività entro uno schema analitico definito dalla letteratura economica come principale-agente. Così inquadrata, la corruzione nel settore pubblico è una pratica sociale che presuppone: (i) una delega di potere decisionale da un soggetto collettivo (il principale, ossia la collettività) a un agente, che dovrebbe operare per realizzare interessi e valori del primo; (ii) la possibilità di un tradimento della fiducia da parte dell'agente, nella veste di portatore di interessi privati, che deriva dalle asimmetrie informative, dai limiti e dai costi dei meccanismi di controllo utilizzati dal principale sulle sue attività e caratteristiche; (iii) gli interessi privati di potenziali “clienti”, che possono influenzare a proprio vantaggio l'esercizio del potere e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'agente, entrando con lui in una relazione di scambio occulto (della Porta e Vannucci, 1999, 2014). All'interno di questo schema analitico possono trovare collocazione le diverse pratiche riconducibili a tipi diversi di “corruzione”, dal conflitto attuale di interessi (nel quale corruttore e corrotto coincidono nella medesima persona) alla corruzione elettorale, dal peculato alle svariate forme di compravendita di decisioni pubbliche (appalti, licenze, concessioni, sussidi, controlli addomesticati, etc.).

Ciò detto, in linea con quanto sopra, non si può fare a meno di ricordare che i PNA che si sono succeduti negli anni hanno definito il fenomeno corruttivo non solo in termini più ampi dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidenti con la “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura

dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

4.2. Fattispecie di reato rilevanti nella Società

Pare ad ogni buon conto utile elencare i reati che assumono rilevanza ai fini della specifica prevenzione nell'ambito della Società:

- art. 314 (Peculato);
- art.314 bis (indebita destinazione di denaro o cose mobili);
- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione di erogazioni pubbliche);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche);
- art. 317 (Concussione);
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);
- art. 346 c. p. bis (traffico di influenza illecita);
- art.353 (Turbata libertà degli incanti);
- art.353 bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);
- art.356 (Frode nelle pubbliche forniture);
- art. 640 c. p. comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato);
- art. 640-bis c. p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-ter c. p. (Frode informatica, in danno dello Stato).

4.3. Attività a rischio

La società PROVANA CALORE come evidenziato nell'Organigramma pubblicato sul sito internet istituzionale, è, oltre alla presenza dell'Amministratore Unico, così strutturato:

- Ufficio Contabilità e Amministrazione;
- Responsabile Qualità;
- Area Sito WEB;
- Ufficio tecnico (con le relative sotto aree operative);
- Servizi Informatici;
- Servizio prevenzione protezione – RSPP.

Per l'interesse pubblico dell'attività svolta e per la natura della Società, tali settori sono tutti esposti al rischio "corruzione", come individuato dalla normativa richiamata.

Inoltre, l'analisi dei singoli processi ha consentito l'individuazione, alla luce della natura delle attività e delle funzioni della Società, di alcune macro-aree particolarmente esposte al c.d. "rischio corruzione":

Ciclo attivo:

- Partecipazione a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale.
- Affidamenti da parte di enti della PA;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA;
- Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.);
- Gestione degli sportelli;
- Gestione del rapporto contrattuale con gli utenti;
- Gestione degli interventi di assistenza/manutenzione.

Ciclo rapporto con PA o altri Enti

- Rapporti con ARERA, Arpa, Comune Socio ed altri enti PA;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Certificatori.

Area informatica

- Attività aziendali che richiedono l'utilizzo di sistemi informatici gestiti dalla PA.

Ciclo finanziario

- Partecipazione a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o extra UE.

Ciclo Passivo

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferiti a soggetti privati (ossia no PA), con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale (tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto).

Correlate a tali "macro aree" si individuano altresì delle aree rappresentanti dei "potenziali sintomi di corruzione" oggetto di monitoraggio da parte di RPCT:

- Omaggi, rappresentanza e sponsorizzazione;
- Gestione della cassa contanti;
- Rapporto con enti no profit;
- Selezione del Personale e Avanzamenti di carriera.

Sarà, comunque, compito di RPCT approfondire le macro aree a rischio ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

Nella sottostante tabella vengono riportati, in modo indicativo e non esaustivo, i principali rischi connessi a ciascuna area.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
CICLO	1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera	AMMINISTRATORE UNICO	-Assunzioni e progressioni di carriera in violazione delle procedure e/o Codice etico
GESTIONE DEL PERSONALE	3. Attribuzione incentivi, premialità, superminimi	Ufficio Contabilità e Amministrazione	-Assunzioni e progressioni di carriera a fronte di un corrispettivo indebito
Selezione del Personale e Avanzamenti di carriera	4. Conferimento di incarichi di collaborazione	Ufficio tecnico (con le relative sottoaree operative)	-Conferimento di incarichi a soggetti in conflitto di interesse

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
CICLO PASSIVO	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori con la PA:	AMMINISTRATORE UNICO Ufficio	

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferite a soggetti privati (ossia no PA), con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale (tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo legali e collaborazioni a progetto)	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/ 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. S. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contabilità e Amministrazione Responsabile Qualità; Ufficio tecnico (con le relative sottoaree operative)	Violazione codice appalti -Affidamenti di lavori, servizi e forniture in violazione delle procedure -Affidamenti di lavori, servizi e forniture a fronte di un corrispettivo indebito -Affidamenti di lavori, servizi e forniture a soggetti in conflitto di interesse -Violazione di quanto previsto a livello procedurale nella società
	Per la Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferite a soggetti privati: 1. Definizione dell'oggetto del contratto con imprese e consulenti 2. Requisiti di qualificazione 3. Requisiti di scelta del soggetto 4. Valutazione delle offerte/preventivi dei fornitori/consulenti 5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte/preventivi 6. Redazione del cronoprogramma delle attività della fornitura o consulenza Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali per la fornitura del bene o servizio		

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
CICLO RAPPORTO CON ENTI		AMMINISTRATORE UNICO	- Effettuazione dei servizi in violazione delle procedure e/o della normativa vigente (ARERA) - Gestione dei servizi a fronte di un corrispettivo indebito - Conferimento di incarichi a soggetti in conflitto di interesse - Gestione del servizio di assistenza ai clienti in modo non conforme a quanto stabilito - Gestione dell'assistenza agli utenti senza rispettare l'ordine di priorità - Gestione della promozione delle attività di comunicazione ai cittadini senza rispetto delle informative pervenute o da divulgare - Gestione dei rapporti con Enti Soci in violazione della normativa vigente - Gestione dei rapporti con Enti Certificatori in violazione della norma vigente;
Rapporti con ARERA, Arpa ed altri enti PA; Gestione dei rapporti con gli Enti Certificatori. CICLO ATTIVO - Partecipazione a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale. - Affidamenti da parte di enti della PA. Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA; - realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni	1. Gestione impianto 2. Gestione dei servizi 3. Gestione dei contratti con i clienti privati e pubblici: - Processi contabili, gestione budget e bilanci - Fatturazione attiva e passiva - Ispezioni da parte di Enti di controllo - Predisposizione bilanci e reporting - Ispezioni degli impianti - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio - Rapporti con ARERA In relazione a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: - Ispezioni degli impianti Sanzioni e/o contestazioni	Ufficio Contabilità e Amministrazione Responsabile Qualità; Ufficio tecnico (con le relative sottoaree operative) Servizio di prevenzione protezione RSPP	

commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali. Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.). - Gestione degli sportelli; - Gestione del rapporto contrattuale con gli utenti; Gestione degli interventi di assistenza/manutenzione			
--	--	--	--

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
Omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni Rapporto con enti no profit	1. Requisiti di qualificazione 2. Valutazione della richiesta 3. Conferimento/ erogazione del contributo, sovvenzione, sponsorizzazione	AMMINISTRATORE UNICO Ufficio Contabilità e Amministrazione Responsabile Qualità; Ufficio tecnico (con le relative sottoaree operative)	~Gestione di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni in violazione della normativa ~Conferimento di contributi, sovvenzioni a fronte di un corrispettivo indebito Conferimento di contributi, sovvenzioni a soggetti in conflitto di interesse -Elargizione di somme "improprie e non giustificate" ad enti no profit riconducibili a soggetti PA o soggetti privati (clienti/certificatori)

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
Ciclo area informatica	Gestione delle comunicazioni verso Enti e Soggetti PA di documenti informativi ed economico finanziari	Servizi Informatici Area Sito WEB	-Manomissione di documenti informatici da inoltrare ad Enti e Soggetti PA -Mancata pubblicazione di dati fondamentali per la normativa vigente nella sezione trasparente o sul sito

AREE DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
Ciclo finanziario:			
- Partecipazione a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti; - Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o extra UE finalizzate all'acquisizione di contributi o finanziamenti; - Investimenti e contributi di funzionamento e da contributi specifici..	Gestione degli aspetti finanziari relativamente a: - partecipazione gare e bandi (ciclo attivo) - partecipazione a bandi relativi a bandi di finanziamento EU ed Extra UE - investimenti e contribuzione	AMMINISTRATORE UNICO Ufficio Contabilità e Amministrazione Ufficio tecnico (con le relative sottoaree operative)	- Manomissione di dati cogenti per la partecipazione a bandi di gara e/odi finanziamenti EU ed Extra UE (ciclo attivo e ciclo finanziario) - Manomissione di dati correlati alla richiesta di contributi o investimenti agevolati

L'identificazione degli eventi rischiosi, effettuata seguendo le linee dell'Allegato 1 al PNA 2019 (contente le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"), deve condurre, inoltre, alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi", nel quale devono essere riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

A seconda del livello di analiticità della mappatura dei processi si avranno quindi le strutture del Registro degli eventi rischiosi più o meno analitiche, fino a far corrispondere gli eventi rischiosi alle singole fasi o attività del processo.

5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

5.1. Misure generali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti, che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

➤ **Statuto**

Lo Statuto è quell'atto che regola la vita interna ed il funzionamento della società, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile. In particolare lo Statuto della società è "compliance" alla normativa vigente (si pensi alla c.d. "Mafia") e conseguentemente rappresenta una delle misure generali.

➤ **Codice Etico**

Il Codice Etico rappresenta la fonte principale degli indirizzi e degli obiettivi connessi anche alla prevenzione della corruzione. Infatti, il Codice Etico non solo richiama e richiede il rispetto della legge e delle norme, ma contiene specifici richiami ai principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, integrità fondamento della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Lo stesso Codice Etico dà atto che l'impresa ha adottato un sistema di regole organizzative e di gestione, e di controlli, idoneo a prevenire i comportamenti illeciti. Tutte le regole più specifiche previste dal Codice Etico ribadiscono costantemente questi principi ed obblighi, sia con riguardo ai comportamenti interni alla Società, che a quelli con l'esterno. In particolare si evidenziano i criteri di comportamento da seguire nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed in genere con gli stakeholders. Dai monitoraggi effettuati non sono emerse particolari problematiche di carattere applicativo in merito alla divulgazione del Codice Etico.

➤ **Manuale della Qualità**

Il Manuale della Qualità disciplina le procedure che l'Organizzazione aziendale intende perseguire in tutte le fasi del processo produttivo, attraverso un'azione costruttiva e continua, tale da portare l'Organizzazione stessa a un continuo miglioramento nella realizzazione del prodotto ovunque esso venga svolto ed a qualunque tipologia di cliente sia diretto. Gestire in qualità significa affinare le caratteristiche dei prodotti e servizi immessi sul mercato, attraverso un miglioramento dei processi

aziendali, con particolare riferimento all'esecuzione delle fasi dei lavori nei tempi e nei modi stabiliti dalla Direzione.

L'obiettivo è finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad una attenta gestione delle problematiche legate alla qualità. Si ritiene quindi necessaria una forte responsabilizzazione da parte di tutti a garantire la Qualità del proprio operato. In particolare ciò va perseguito con:

- Rispetto delle normative contrattuali che definiscono le attività da effettuare;
- Affinamento costante delle capacità professionali degli operatori;
- Informazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti. circa le modalità, le responsabilità personali nello svolgimento delle specifiche competenze per l'attuazione ed il mantenimento costante nel tempo del Sistema di Gestione Qualità;
- Continuo sforzo teso ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro in cantiere;
- Rispetto assoluto delle normative di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, antinfortunistica;
- Attenta analisi di indicazioni, osservazioni, lamentele del Cliente in maniera tale da poter individuare e disporre di elementi che indichino la soddisfazione del cliente relativamente alle opere effettuate;
- Operare dando priorità alla prevenzione rispetto alla soluzione a posteriori delle difettosità.

Compito del Management aziendale è redigere annualmente gli obiettivi da raggiungere al fine di conseguire il miglioramento continuo e ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza sulla qualità, intesa come soddisfazione del cliente.

In tale ambito si inserisce quindi, a tutti gli effetti, la tematica della trasparenza e del contrasto ai fenomeni corruttivi laddove si affronta il flusso operativo della singola commessa: necessità del Cliente – predisposizione offerta tecnico/economica – accettazione da parte del Cliente – stipula del contratto – indagini di mercato per acquisizione prodotti e materiali, o per individuazione appaltatori dell'opera – esecuzione dei lavori – ciclo di fatturazione al Cliente e di pagamento fornitori e prestatori d'opera - rendicontazione finale e chiusura della Commessa.

5.2. Procedure specifiche

Nella Società sono già operative una serie di procedure idonee a contrastare o a prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- Prassi interna compliance alla Delibere ARERA 24/2018/R/TLR, in particolare in punto specifici obblighi informativi al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti degli utenti (anche potenziali) del servizio in relazione all'esercizio del diritto di recesso;
- Procedure ISO 9001;

- Clausole contenute in contratti, accordi e conferimento di incarichi concernenti il rispetto del presente Piano.

Oltre ai regolamenti e alle procedure interne già esistenti, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono - nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC - una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Nello specifico si richiama la presenza delle seguenti procedure:

- procedura di reclutamento del personale;
- procedura ed iter per bandi di gara di appalto e fornitura;
- procedura e circolari relative alla gestione del personale;
- prassi di gestione privacy e conservazione dei dati sensibili.

Il PTPCT andrà, inoltre, coordinato con il Codice Etico.

5.3. Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza provvederà a monitorare e a prevedere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- la definizione delle tipologie di controllo, anche a campione o estrapolazione documentale;
- le azioni di coordinamento con le altre funzioni aziendali che svolgono attività di controllo;
- le indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano;
- il *feed-back* dell'attività di verifica all'organo di indirizzo politico;
- l'individuazione delle necessità di aggiornamento del Piano o delle procedure funzionali ad una migliore prevenzione della corruzione.

5.4. Inconferibilità e Incompatibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il decreto delegato *de quo* prevede una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi (per le cui definizioni si rinvia al Capo I° del decreto):

- ✓ incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- ✓ incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- ✓ incarichi di amministratore presso enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici.

Il D.Lgs. n. 39/2013 funge, dunque, da strumento di prevenzione della corruzione, predeterminando, dal Capo II al VI, delle ipotesi assolute e tassative di conflitto di interessi che precludono a monte l'accesso alla funzione (c.d. ipotesi di inconferibilità del D.Lgs. 39/2013) o impediscono il contestuale svolgimento di diversi ruoli (c.d. ipotesi di incompatibilità).

Il legislatore ha, pertanto, ritenuto che talune situazioni personali (pregresse o contestuali) dell'agente (soggetto che anela all'attribuzione dell'incarico) determinino una situazione ineliminabile di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievole per il bene pubblico primario e non altrimenti neutralizzabile tramite il ricorso alle ordinarie misure di prevenzione previste nel caso di sussistenza di conflitti di interessi c.d. puntuali, come l'astensione dall'esercizio della funzione.

In merito a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità prescritte dal D.Lgs. n. 39/2013 sono intervenute recentemente, tanto a livello normativo che giurisprudenziale, rilevanti novità delle quali, nella presente sede, si dà sintetico atto rinviando per un esame organico al PNA 2025/2027 ed al relativo allegato 1 (Schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013).

La legge n. 21 del 5 marzo 2024 (in vigore dal 27 marzo 2024) ha introdotto un'importante modifica normativa all'ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013 *"Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati"*, che stabilisce il divieto di conferire incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati ovvero a soggetti che abbiano svolto in proprio attività professionali se regolate o finanziate dall'ente conferente. Innanzitutto, la novella è intervenuta sul periodo di raffreddamento, riducendolo *ad un anno* in luogo dei due previsti dalla disciplina previgente. Ha poi introdotto anche il nuovo comma 1-bis all'art. 4, prevedendo espressamente una causa di esclusione dell'inconferibilità al ricorrere di alcuni presupposti: l'incarico, la carica o l'attività professionale deve aver avuto carattere occasionale o non esecutivo o di controllo. Per mitigare gli effetti dell'introduzione della suddetta causa di esclusione dell'inconferibilità, il legislatore ha inoltre precisato che, quando sia possibile escludere l'inconferibilità per uno dei motivi sopra indicati, è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interessi. Anche l'art. 7 del D.Lgs. 39/2013 *"Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"* è stato oggetto dapprima di modifiche e, successivamente, di abrogazione.

Infatti, tale articolo è stato inciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 5 marzo 2024 che ha ridisegnato i confini della fattispecie di inconferibilità di cui al comma 2, lett. d).

Successivamente, il legislatore:

- con l'art. 21, co. 5-quinquies, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha introdotto il co. 5-quinquies dell'art. 21) ha disposto *l'abrogazione dell'intero comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 a decorrere dal 25 febbraio 2025*;
- con l'art. 12-bis del d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”* convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69) ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013, sostanzialmente modificando la causa di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), a decorrere dal 14 maggio 2025;
- infine, con l'art. 2 della legge 8 agosto 2025, n. 11 (recante *“Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9.8.2025), ha *abrogato anche l'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, a decorrere dal 24 agosto 2025*.

Da ultimo, si evidenzia che il citato d.l. n. 25/2025, con l'art. 12-bis, co.1, lett. b), è intervenuto altresì sulle fattispecie disciplinate dall'art. 12 del d.lgs. 39/2013 (“Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”), inserendovi il nuovo comma 4-bis ai sensi del quale “Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico”.

Ciò detto, l'art. 20 del decreto 39/2013 impone, a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (art.20, comma 1) e, annualmente, una dichiarazione sulle cause di incompatibilità individuate dallo stesso decreto, posto che queste ultime possono solo sopravvenire al conferimento, rendendo quest'ultimo legittimo *ex tunc* ma successivamente viziato (art. 20, comma 2).

Tale adempimento risulta di fondamentale importanza per due ordini di ragioni: 1. da un lato, la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico secondo quanto espressamente dispone l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013;

2. dall'altro, la stessa rappresenta un momento di responsabilizzazione del suo autore, il quale, senz'altro, è in condizione di conoscere le circostanze fattuali che lo riguardano e che, se correttamente dichiarate, possono essere oggetto di esame nella loro eventuale rilevanza giuridica da parte dei soggetti preposti, evitando così l'incardinarsi di situazioni di illegittimità.

L'accertamento sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

Riguardo ad amministratori (nella fattispecie Amministratore Unico), dipendenti e consulenti verrà, inoltre, verificata la non sussistenza di eventuali conflitti di interesse - anche potenziali - generali o specifici, conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami societari o commerciali;
- legami di diversa natura capaci di incidere sull'imparzialità delle decisioni.

5.5. Il divieto di *pantouflage*: l'incompatibilità successiva

Il termine "*pantouflage*" indica nel linguaggio comune il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore nazionale ha pertanto introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio. La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, "*potrebbe preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*" (cfr. PNA 2019).

Quanto all'ambito di applicazione soggettiva, la normativa fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Le misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno che verranno formalizzate e/o incrementate sono:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema; previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;
- previsione di specifici percorsi formativi in materia di *pantouflage* per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico; attivazione di verifiche da parte del RPCT secondo il modello operativo.

Tutte misure sulle quali, come da ultima indicazione, il RPCT è chiamato a verificarne la corretta attuazione.

Oltre a ciò, è da valutarsi l'opportunità di proporre l'inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione

(ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*. Ciò ovviamente anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

5.6. Il conflitto di interessi in materia di contratti pubblici

L'art.16 D.Lgs. n.36/2023 dispone che le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.

Si ha conflitto d'interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Le principali misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno che verranno formalizzate e/o incrementate sono:

- il sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti;
- le successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione;
- l'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto;

Il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti (ad es. ufficio del personale o ufficio gare e contratti) della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni;

Il RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto.

Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o nell'amministrazione;

Ulteriori misure preventive sono le seguenti:

- individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP ove possibile tenuto conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'amministrazione;
- chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi;
- inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;
- previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;
- attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.

5.7. Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Tuttavia sia il PNA sia le Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, precisano che la rotazione è una misura che non si può realizzare in tutte le attività.

La Società si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione ed a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

In particolare si farà in modo che:

- vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

5.8. Selezione del personale

La Società adotta le misure necessarie a garantire che la selezione del personale avvenga in conformità alle norme di legge e alle procedure adottate.

6. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Le amministrazioni e gli enti sono tenuti a garantire l'accessibilità totale alle informazioni detenute, favorendo la partecipazione dei cittadini e il controllo democratico sull'operato delle istituzioni.

Il Consiglio di Stato, in diverse pronunce, ha sottolineato il ruolo centrale della trasparenza nella democrazia amministrativa. In particolare, l'Adunanza Plenaria del 2 aprile 2020, n. 10 ha evidenziato come *"Il principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto in quanto garantisce l'intelligibilità dei processi decisionali e l'assenza di corruzione."*

Precondizione per raggiungere i livelli auspicati di trasparenza, è la corretta implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nei siti istituzionali, fondamentale per rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull'organizzazione, sulle attività e sulla gestione delle risorse pubbliche.

6.1. La normativa di riferimento: il D.Lgs. n.33/13

Al fine di rendere facilmente accessibili ai cittadini le informazioni pubblicate, il legislatore con il D.Lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, ha richiesto a tutti i soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di creare all'interno della *home page* dei propri siti istituzionali una apposita sezione denominata *"Amministrazione trasparente"* (di seguito AT) ove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni richieste per legge.

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, la Società è tenuta ad organizzare e aggiornare la sezione AT. Valgono le seguenti indicazioni:

- ✓ l'accesso deve essere libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell'utente;
 - ✓ i contenuti devono rispondere ad una serie di criteri di qualità descritti all'art. 6, del D.Lgs. n. 33/2013;
 - ✓ i documenti, i dati e le informazioni devono essere accessibili anche utilizzando motori di ricerca sul web.
- Le amministrazioni non possono ricorrere a sistemi che limitino ai motori di ricerca l'accesso alla sezione.

Al fine di garantire la qualità delle informazioni pubblicate nella sezione AT, le amministrazioni/enti pubblicano i dati, i documenti e le informazioni assicurando criteri di qualità che dovranno costituire parametri di riferimento per il RPCT e gli OIV ai fini del monitoraggio e dell'autovalutazione.

Ci si riferisce in tal modo a:

- ✓ integrità: i dati/documenti/informazioni non devono essere parziali;
- ✓ costante aggiornamento: i dati/documenti/informazioni devono essere attuali e aggiornati rispetto al procedimento cui si riferiscono. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione AT, le amministrazioni indicano la data di aggiornamento;
- ✓ completezza: i dati/documenti/informazioni pubblicati devono essere esatti⁶², accurati, esaustivi e riferiti a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici;
- ✓ tempestività: i dati/documenti/informazioni vanno pubblicati non appena adottati;
- ✓ semplicità di consultazione: i dati/documenti/informazioni devono essere organizzati in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni;
- ✓ comprensibilità: i dati/documenti/informazioni devono essere chiari e facilmente intellegibili nel loro contenuto;
- ✓ omogeneità: i dati/documenti/informazioni devono essere coerenti e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione/ente che li detiene;
- ✓ facile accessibilità: i dati/documenti/informazioni devono essere predisposti e pubblicati in formato aperto e riutilizzabili senza ulteriori restrizioni;
- ✓ conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- ✓ indicazione della provenienza: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte e che ne sia mantenuta la sostanza;
- ✓ riutilizzabilità e riusabilità del dato.

Al fine di garantire una accessibilità migliore e più inclusiva, la sezione AT dovrà - nel rispetto delle Linee Guida di carattere generale approvate da AGID:

- ✓ avere una struttura chiara e intuitiva, con una navigazione semplificata per facilitare l'accesso alle informazioni;
- ✓ essere compatibile con strumenti assistivi, come screen reader e software di sintesi vocale;
- ✓ utilizzare un linguaggio chiaro, evitando tecnicismi complessi e privilegiando la comprensibilità;
- ✓ ricorrere a formati accessibili, garantendo la fruizione dei documenti anche a persone con disabilità visive o cognitive;
- ✓ rispettare gli standard internazionali, inclusi le WCAG 2.166 e la norma UNI CEI EN 301549:20216

Queste indicazioni servono a garantire che i siti web e le applicazioni mobili siano fruibili da tutti, incluse le persone con disabilità.

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

6.2. Ruoli e responsabilità

Il Responsabile per la trasparenza (figura coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione):

- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

Il Responsabile per la trasparenza è nominato con determina dell'Amministratore Unico.

Il responsabile attualmente in carica è l'avv. Giulio Calosso, nominato in data 21 luglio 2023 con determina dell'Amministratore Unico.

6.3. Termini e periodi di durata della pubblicazione

I documenti oggetto di **pubblicazione obbligatoria** sono pubblicati tempestivamente (termine elastico da intendersi nell'immediatezza della adozione dell'atto e comunque entro un termine di tre mesi).

Devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti (Dunque dal 1-1-26 potrà essere eliminato dal sito quanto antecedente al 1-1-21 salvo non produca ancora effetti).

Deroghe sono previste:

- per i dati relativi ai titolari delle cariche di amministrazione: **pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato;**
- per i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza: **pubblicazione entro 30 gg dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla loro cessazione;**

Decorsi i detti termini di pubblicazione obbligatoria: accessibilità permanente a seguito di istanza di accesso generalizzato.

a) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. n. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), l'aggiornamento 2018 del PNA ha previsto specifico paragrafo inerente le correlazioni tra la trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e il vigente GDPR (al quale peraltro si accompagna l'innovato codice privacy ex Decreto 101/2018).

Infatti l'innovato Codice Privacy (D.Lgs. 101/2018), in continuità con il previgente Codice, stabilisce che:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (ossia su cui si fonda il trattamento dei dati dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento), e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Ne consegue che la società prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda:

- l'obbligo di pubblicazione;
- che tale pubblicazione avvenga, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016.

Infatti l'art. 7 bis, co. 4 del D.Lgs. 33/2013, stabilisce che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Tale combinato normativo fa sì che, da un punto di vista operativo, nella società ci sia necessariamente un coordinamento tra le attività in tema di trasparenza e quanto individuato in tema di privacy dal GDPR.

Sarà quindi RPCT a valutare come inserire i dati nella sezione trasparente.

6.4. Attestazione OIV

L'art. 14 co. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

La delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 stabilisce che: "nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT".

Conseguentemente l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dall'avv. Giulio Calosso, RPCT della società.

6.5. Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per garantire l'accesso civico, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet: calore@pec.provana.it

L'art. 5 come riformato dal D.Lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, o per via telematica per coloro che

abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
- La sicurezza nazionale.
- La difesa e le questioni militari.
- Le relazioni internazionali.
- La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato.
- La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
- Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.
- La libertà e la segretezza della corrispondenza.
- Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Società PROVANA CALORE s.r.l. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT.

Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti e dello stesso RPCT in relazione alla materia in oggetto.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con RPCT. I relatori potranno essere lo stesso RPCT ovvero professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà tramite incontri collettivi ovvero per singole aree di attività.

Oggetto della formazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- Scopo e ambito della disciplina anticorruzione;
- Funzione e struttura del Piano di prevenzione della Corruzione;
- Ruolo e responsabilità del Responsabile per la prevenzione della Corruzione;
- Finalità, contenuti e flussi informativi degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
- Presupposti, limiti e procedura pratica per l'attuazione dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013;
- Modalità di segnalazione degli illeciti e tutela dei "whistleblowers"

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori viene prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

8. L'ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING

La Società, nel corso del 2023, ha aggiornato le procedure in materia di Whistleblowing in osservanza al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - ed alle Linee guida di ANAC (approvate con Delibera n.311 del 12-7-23 e con Delibere nn.478 e 479 del 26-11-2025) in merito alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo

e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Ciò detto la Società ha attivato una piattaforma online (Whistleblowing PA) per garantire un canale interno per la trasmissione delle segnalazioni che verranno gestite da parte dell'RPCT.

La piattaforma è agevolmente accessibile attraverso un link raggiungibile nella sezione dedicata Whistleblowing all'interno della voce "Altro contenuti" della cd. "Amministrazione trasparente".

È altresì garantita la forma orale di trasmissione delle segnalazioni che potrà avvenire, su richiesta della persona segnalante (all'indirizzo pec rpct.provanacalore@pec.provana.it), attraverso un incontro diretto con l'RPCT, da svolgersi entro un termine ragionevole, sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'ente, garantendo la riservatezza della stessa e del contenuto della segnalazione.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

Per il sistema disciplinare relativo alle eventuali violazioni di quanto previsto nel presente Piano di prevenzione della corruzione, si richiama interamente quanto previsto nel Codice Etico adottato da PROVANA CALORE.